



*Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, che all'articolo 4, comma 1, ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la Parte quarta, che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTO l'articolo 177, comma 2, del citato decreto che afferma il pubblico interesse sull'attività di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 178 che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 179 che detta i criteri di priorità nella gestione di rifiuti;

VISTO l'articolo 206-bis ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche Ministero) svolge funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 228, comma 1, che stabilisce l'obbligo per produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato nazionale;

VISTO l'articolo 228, comma 2, secondo cui con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1 dello stesso articolo;

VISTO l'articolo 237 che detta i criteri direttivi dei sistemi di gestione;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182, con il quale è stato adottato il regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità

attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, per la gestione degli pneumatici fuori uso;

VISTO l'articolo 4, comma 5, del D.M. n. 182/2019, che stabilisce che i produttori e gli importatori di pneumatici, i quali adempiono agli obblighi previsti attraverso una forma associata di gestione, trasmettano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'atto costitutivo e lo statuto della società consortile;

VISTO l'articolo 4, comma 6, del D.M. n. 182/2019, che prevede la trasmissione dell'atto costitutivo, dello statuto e di un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed è effettivamente in grado di adempiere alla gestione degli PFU su tutto il territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo i parametri di cui all'Allegato V del medesimo D.M. n. 182 del 2019;

VISTO l'articolo 4, comma 7, del D.M. n. 182/2019, che prevede, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'approvazione del progetto, dell'atto costitutivo e dello statuto;

VISTA la nota acquisita agli atti al prot. n. 8615 del 15 maggio 2019, con la quale la "Re-Tyre società consortile a responsabilità limitata" ha inviato, ai fini della prevista approvazione, l'atto costitutivo, lo statuto e le visure della società Rubber Conversion S.r.l e Innovando S.r.l.;

VISTA la nota acquisita agli atti al prot. n. 88461 del 1° novembre 2020, con la quale Re-Tyre ha trasmesso il progetto descrittivo, la domanda di adesione al sistema collettivo da parte delle società Centro Pneumatici Srl e Pneus 3000 Sas e le visure delle stesse società;

VISTA la nota prot. n. 126257 dell'8 febbraio 2021, con la quale la Direzione generale economia circolare (di seguito Direzione) ha richiesto modifiche ed integrazioni all'atto costitutivo e allo statuto, al fine di assicurare la conformità ai contenuti del D.M. n. 182/2019 e la qualifica di produttori dei propri consorziati;

VISTA la documentazione acquisita agli atti al prot. n. 23416 del 5 marzo 2021, con la quale Re-Tyre ha trasmesso alcune integrazioni progettuali, nonché la sua visura aggiornata con la nuova compagine sociale;

CONSIDERATO l'incontro tecnico del 24 marzo 2021 con cui la Direzione ha richiesto a Re-Tyre di provvedere a revisionare la compagine sociale, l'atto costitutivo e lo statuto;

VISTA la nota prot. n. 63307 del 12 giugno 2021, con la quale la Direzione ha richiesto a Re-Tyre integrazioni al progetto descrittivo, con particolare riferimento alle modalità di comunicazione ed informazione, al modello organizzativo dell'impresa, alle stime dei quantitativi di PFU da gestire, e agli impianti intermedi di recupero che il sistema di gestione intende utilizzare;

VISTA la documentazione acquisita al prot. n. 147680 del 31 dicembre 2021, con la quale Re-Tyre ha trasmesso il nuovo assetto societario e le modifiche apportate allo statuto del sistema consortile e al progetto descrittivo;

VISTA la nota prot. n. 10663 del 31 gennaio 2022, con la quale la Direzione ha richiesto ulteriori chiarimenti e integrazioni inerenti l'assetto societario e il progetto descrittivo del sistema consortile

Re-Tyre, con particolare riferimento alla definizione, ai ruoli e alle responsabilità dei vari soggetti indicati nell'organigramma del modello organizzativo dell'impresa;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 132100 del 25 ottobre 2022 con la quale Re-Tyre ha trasmesso, tra l'altro, ulteriori informazioni riguardo all'attività svolta dalla Rubber Conversion s.r.l. ed alla loro qualifica di produttore/importatore;

VISTA la nota prot. n. 155120 del 9 dicembre 2022, con la quale la Direzione ha richiesto a Re-Tyre l'intenzione da parte della società Rubber Conversion s.r.l. di continuare ad operare come sistema individuale al di sotto delle 200 tonnellate annue, oppure aderire al sistema consortile Re-Tyre;

VISTA la documentazione acquisita al prot. n. 158358 del 16 dicembre 2022 con la quale Re-Tyre ha trasmesso le integrazioni necessarie per il completamento dell'iter istruttorio del sistema consortile;

RITENUTO che lo statuto ed il progetto descrittivo recepiscono le finalità di tipo ambientale per le quali la società consortile si è costituita;

RAVVISATA la conformità dello statuto alla normativa vigente, per quanto attiene all'assetto organizzativo;

RITENUTO, infine, che il sistema proposto, come descritto nel progetto, è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed è effettivamente in grado di adempiere all'obbligo di gestione su tutto il territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta;

VALUTATO che la documentazione prodotta risulta conforme al dettato normativo, come risulta dalla relazione istruttoria di chiusura del procedimento;

TANTO PREMesso E CONSIDERATO, richiamate le motivazioni contenute nella relazione istruttoria;

DECRETA

Articolo 1 (Approvazione)

È approvato e riconosciuto il sistema collettivo di gestione degli PFU Re-Tyre s.c.a.r.l., ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto 19 novembre 2019, n. 182, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comprensivo dell'atto costitutivo, dello statuto della società consortile a responsabilità limitata, e del relativo progetto di gestione, conservati agli atti d'ufficio dell'Amministrazione, e richiamati quali parti integranti del presente decreto.

Il Ministero si riserva la facoltà di esercitare i poteri di autotutela previsti dalla legge, ovvero di revoca del provvedimento, qualora dalle attività di verifica condotte ai sensi dell'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 4, commi 6, 8 e 9 del decreto 19 novembre 2019, n. 182, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, risulti il venir meno dei requisiti e dei presupposti che hanno motivato l'approvazione.

SI DA ATTO CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. territorialmente competente entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Silvia Grandi

Divisione III/AD/MB/LM/FB/CZ